



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. dr. Stefania Basso | Presidente |
| 2. dr. Daniele Colucci | Consigliere |
| 3. dr. Gabriella Gentile | Consigliere rel. |

all'udienza del 18.04.2025, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1468/23 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti, Ida Verrengia, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis e Vincenzo di Maio, *Luca Cuzzupoli*, con procura generali alle liti per atto notar R. Fantini di Roma del 23.01.2023 (rep. 37590 rogito 7131);

Appellante

E

CILIENTO PALMINA, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Ciliento, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villa Literno alla via A. Diaz n. 64;

Appellata

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 20.06.2023, l'INPS impugnava la sentenza del giudice del lavoro di Napoli Nord n. 2780 del 2023 che, nel giudizio diretto ad ottenere i ratei dell'indennità di accompagnamento per il periodo da aprile 2019 a settembre 2019, dopo il decreto di omologa, aveva così statuito: *“Condanna l'INPS al pagamento, in favore di Palmina Ciliento, dell'indennità di accompagnamento per il periodo da aprile 2019 a settembre 2019, se non già corrisposta, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Condanna l'INPS al*



pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00, oltre accessori come per legge, con distrazione.”.

In particolare, contestava che il primo giudice avesse ritenuto inammissibile la ragione dedotta dall’Istituto di non aver liquidato i ratei dell’indennità di accompagnamento (di cui al decreto di omologa notificato in data 26.11.2021), per aver operato una compensazione impropria con un debito di € 5.613,92 che la Ciliento aveva sulla prestazione in godimento, cat. INVCIV n. 07057224, comunicato con raccomandata del 26.05.2022.

Sul punto precisava che l’istante, in fase di liquidazione dell’invalidità civile, nel modello AP70 non aveva indicato i redditi del coniuge che, poi, erano emersi consultando l’estratto UNEX e che, alla luce degli stessi, era divenuta indebita la maggiorazione sociale riscossa insieme alle prestazioni assistenziali in pagamento dal 2019 al 2022, con un debito di € 5.613,92; aggiungeva che tale importo era stato posto in compensazione con il credito vantato con il ricorso di primo grado, a titolo di ratei di accompagnamento dal 4/2019 al 9/2019 per effetto dell’omologa azionata.

Si costituiva Palmina Ciliento ed eccepiva l’inammissibilità del gravame di cui comunque chiedeva il rigetto.

All’udienza odierna la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

In via preliminare, appare, *ictu oculi*, sufficientemente individuabile nell’appello proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità; lo stesso è anche fondato.

Va precisato che *“Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale”* (Cfr. Cass. n. 26365 del 2024).

E ancora, sul rilievo anche d’ufficio della questione, si è evidenziato che: *“In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze*



fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso.” (Cfr. Cass. n. 6700 del 2024).

Nel caso in esame è pacifica la natura assistenziale di entrambe le prestazioni coinvolte (pensione cat. INVCIV n. 07057224 in godimento e indennità di accompagnamento di cui al decreto di omologa azionato).

La parte, peraltro, non contestava nel merito la fondatezza della pretesa restitutoria a titolo di maggiorazione sociale per i redditi del coniuge.

Dunque, ben poteva l'INPS, richiesto del pagamento dell'indennità di accompagnamento, operare la compensazione con il credito derivante dai ricalcoli della maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità e difendersi nel corso del giudizio di primo grado con la stessa argomentazione che, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non era inammissibile.

Inoltre, il richiamato art. 1 della L. n. 662/1996, a norma del quale il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto e l'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi, fa esclusivamente riferimento a prestazioni previdenziali (quelle dell'Assicurazione Generale Obbligatoria) e non anche alle prestazioni di natura assistenziale, come quelle in esame.

Nulla va disposto per le spese di lite del doppio grado a carico della parte soccombente appellata, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata con il ricorso di primo grado; nulla per le spese di lite del doppio grado a carico della parte appellata ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

Napoli, 18.04.2025

Il Cons. rel. est.

Il Presidente

